N. 999 (*Serie 3ª*)

Regio Decreto *che approva il testo unico della legge elettorale politica.*

24 settembre 1882

(*Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 27 settembre* 1882, *n.* 226)

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù delle facoltà concedute al nostro governo dall'articolo 2 della legge 7 maggio corrente anno, numero 725 (Serie 3ª), di pubblicare in testo unico la legge elettorale 22 gennaio 1882, n. 593 (Serie 3ª), colle modificazioni da detta legge 7 maggio introdotte;

Viste le accennate leggi;

Visto il nostro decreto 13 giugno 1882, n. 796 (Serie 3ª);

Sulla proposta del nostro presidente del consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A testo unico della legge elettorale del 22 gennaio 1882, numero 593 (Serie 3ª), rimane approvato il seguente testo:

LEGGE ELETTORALE POLITICA

TITOLO I.

Delle condizioni per essere elettore e del domicilio politico.

Art. 1.

Per essere elettore è richiesto il concorso delle seguenti condizioni:

1. Di godere, per nascita o per origine, dei diritti civili e politici del Regno. Quelli che, nè per l'uno, nè per l'altro degli accennati titoli, appartengono al Regno, se tuttavia italiani, partecipano anch'essi alla qualità di elettori, ove abbiano ottenuta la naturalità per decreto Reale, e prestato giuramento di fedeltà al Re. I non italiani possono entrare nel novero degli elettori, solo ottenendo la naturalità per legge;

2. Di aver compiuto il ventunesimo anno d'età;

3. Di saper leggere e scrivere;

4. Di avere uno degli altri requisiti determinati negli articoli seguenti.

Art. 2.

Sono elettori quando abbiano le condizioni richieste ai numeri 1, 2 e 3 dell'articolo precedente, coloro che provino d'aver sostenuto con buon esito

l'esperimento prescritto dalla legge e dal regolamento sulle materie comprese nel corso elementare obbligatorio.

Sono elettori indipendentemente dalla indicata prova:

1. I membri effettivi delle accademie di scienze, di lettere e d'arti costituite da oltre dieci anni; i membri delle camere di commercio ed arti; i presidenti direttori e membri dei consigli direttivi delle associazioni agrarie e dei comizi agrari;

2. I delegati e sopraintendenti scolastici; i professori e maestri di qualunque grado, patentati o semplicemente abilitati all'insegnamento in scuole o istituti pubblici o privati; i presidenti, direttori o rettori di detti istituti e scuole; i ministri dei culti;

3. Coloro che conseguirono un grado accademico od altro equivalente in alcuna delle università o degli istituti superiori del Regno; i procuratori presso i tribunali e le corti d'appello; i notai; i ragionieri; i geometri; farmacisti; veterinari; i graduati della marina mercantile; gli agenti di cambio e sensali legalmente esercenti; coloro che ottennero la patente di segretario comunale;

4. Coloro che conseguirono la licenza liceale, ginnasiale, tecnica, professionale o magistrale; e coloro che superarono l'esame del primo corso di un istituto o scuola pubblica di grado secondario, clas-

sica o tecnica, normale, magistrale, militare, nautica, agricola, industriale, commerciale, d'arti o mestieri, di belle arti, di musica, e in genere di qualunque istituto o scuola pubblica di grado superiore all'elementare, governativa ovvero pareggiata, riconosciuta od approvata dallo Stato;

5. Coloro che servirono effettivamente sotto le armi per non meno di due anni, e che, per il grado della loro istruzione, vennero esonerati dalla frequentazione della scuola reggimentale, o la frequentarono con profitto;

6. I membri degli ordini equestri del Regno;

7. Coloro che per un anno almeno tennero l'ufficio di consiglieri provinciali o comunali, o di giudici conciliatori o viceconciliatori in conformità delle leggi vigenti; di vicepretori comunali, di uscieri addetti all'autorità giudiziaria; e coloro i quali per non meno di un anno furono presidenti o direttori di banche, casse di risparmio, società anonime od in accomandita, cooperative, di mutuo soccorso o di mutuo credito legalmente costituite, od amministrate di opere pie;

8. Gli impiegati in attività di servizio, o collocati a riposo con pensione o senza, dello Stato, della Casa Reale, degli uffici del Parlamento, dei regi ordini equestri, delle provincie, dei comuni, delle opere pie, delle accademie e corpi indicati nel n° 1 del presente articolo, dei pubblici istituti

di credito, di commercio, d'industria, delle casse di risparmio, delle società ferroviarie, di assicurazione, di navigazione, e i capi o direttori di opifici o stabilimenti industriali che abbiano al loro costante giornaliero servizio almeno dieci operai.

Sono considerati impiegati coloro i quali occupano, almeno da un anno, innanzi alla loro inscrizione nelle liste elettorali, un ufficio segnato nel bilancio della relativa amministrazione e ricevono il corrispondente stipendio. Non sono compresi sotto il nome di impiegati gli uscieri degli uffici, gli inservienti, e tutti coloro che prestano opera manuale;

9. Gli ufficiali e sottufficiali in servizio e quelli che uscirono con tal grado dall'esercito o dall'armata nazionale, colla limitazione di cui all'articolo 14;

10. I decorati della medaglia d'oro o d'argento al valore civile, militare e di marina, o come benemeriti della salute pubblica;

11. I decorati della medaglia dei Mille, e coloro ai quali fu riconosciuto, con brevetto speciale, il diritto di fregiarsi della medaglia commemorativa delle guerre per l'indipendenza e l'unità d'Italia.

Art. 3.

Sono parimenti elettori, quando abbiano le condizioni indicate ai numeri 1°, 2°, 3° dell'articolo 1:

1. Coloro che pagano annualmente per imposte dirette una somma non minore di lire 19,80. Al

Regio tributo prediale si aggiunge il provinciale, non il comunale;

2. Gli affittuari dei fondi rustici, quando ne dirigano personalmente la coltivazione e paghino un annuo fitto non inferiore a lire 500;

3. I conduttori di un fondo con contratto di partecipazione nel prodotto, quando il fondo da essi personalmente condotto a colonia parziaria sia colpito da una imposta diretta non minore di lire 80, compresa la sovrimposta provinciale;

4. Coloro che conducono personalmente un fondo con contratto di fitto a canone pagabile in generi, oppure un contratto misto di fitto e di partecipazione al prodotto, quando il fondo stesso sia colpito da un'imposta diretta non minore di lire 80, compresa la sovrimposta provinciale;

5. Coloro che pagano per la loro casa di abitazione e per gli opifici, magazzini o botteghe di commercio, arte o industria, od anche per la sola casa di abitazione ordinaria una pigione non minore:

Nei comuni che hanno meno di			2,500	ab. di lire		150
In quelli	da	2,500	a	10,000	id.	» 200
Id.	da	10,000	a	50,000	id.	» 260
Id.	da	50,000	a	150,000	id.	» 330
Id.	superiori		a	150,000	id.	» 400

Art. 4.

L'imposta pagata sopra titoli di rendita pubblica